



## **REGOLAMENTO**

### **COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE**

***opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili***

*Trapani è donna...*

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	pag. 3
Art. 2 : Istituzione della Commissione.....	pag. 3
Art. 3 - Finalità .....	pag. 3
Art. 4- Definizioni.....	pag. 3
Art. 5 - Funzioni.....	pag. 4
Art. 6 - Composizione.....	pag. 5
Art. 7 - Nomina dei membri della Commissione .....	pag. 5
Art. 8 - Presidente e Vice Presidente della Commissione.....	pag.6
Art. 9 - Durata della Commissione.....	pag..6
Art. 10 - Sede della Commissione.....	pag..6
Art. 11 - Sedute della Commissione.....	pag.6
Art. 12 - Richieste di parere.....	pag.7
Art. 13- Verbale delle sedute.....	pag.7
Art. 14- Trasmissione atti ai competenti Organi ed Enti.....	pag.7
Art. 15 - Relazione finale.....	pag.7
Art. 16 - Disposizioni finanziarie e di pubblicità e trasparenza...pag..8	
Art. 17 - Rinvio.....	pag..8
Art. 18- Modifiche del Regolamento.....	pag..8
Art. 19- Entrata in vigore del Regolamento.....	pag..8
Art. 20 - Disposizioni Finali.....	pag..8

## **Art.1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della **Commissione per le pari opportunità fra uomini e donne, opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili** in conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale e dalle norme vigenti in materia

## **Art. 2 - Istituzione della Commissione**

1. È istituita presso l'Amministrazione comunale di Trapani la **Commissione consultiva comunale per le pari opportunità fra uomini e donne, opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili** in attuazione degli articoli 4 e 6 dello Statuto comunale.

2 La Commissione è organismo permanente, propositivo e di consultazione del Comune per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione Italiana agli articoli 2, 3, e 51; dal Trattato sull'Unione europea agli articoli 2 e 3; dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli articoli art.8 e 19; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23;

3. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco, restando prorogate le sue funzioni, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.

4. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

## **Art. 3 - Finalità**

1. La Commissione si occupa prevalentemente di proporre interventi e politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta tenuto conto anche dell'ambito geo politico territoriale e, specificatamente, agisce nei seguenti ambiti:

- a) politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutte/i;
- b) politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
- c) politiche integrate per i generi, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica;
- d) politiche integrate per cultura di genere;
- e) politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti di tutte le persone;

2. La Commissione può autonomamente istituire gruppi di studio e lavoro tematici, laboratori, workshop, etc.

3. La redazione del Bilancio di genere da parte dell'Amministrazione è tra gli obiettivi delle azioni positive che la Commissione si pone.

## **Art.4 - Definizioni**

1. Per i fini del presente regolamento si intende:

- a) per **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;
- b) per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- c) per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
- d) per **equilibrio di genere**: condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale i generi sono rappresentati nella misura minima di almeno un terzo per il genere meno rappresentato;
- e) per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare una categoria o un comportamento a un genere;
- f) per **bilancio di genere**: strumento di analisi delle politiche adottate e delle risorse impiegate dall'Amministrazione allo scopo di rendere trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.

## **Art. 5- Funzioni**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, la Commissione esplica le seguenti funzioni:

- a) svolge i compiti che possono esserle attribuiti dalle normative vigenti: regionali, nazionali ed europee;
- b) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio nonché sulle discriminazioni di qualunque tipo legate al genere e alle tendenze sessuali, facendone oggetto di riflessione e dibattito e restituendole al territorio. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione può collaborare con altri enti ed istituzioni presenti a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative anche in campo socio-sanitario riguardanti specifici argomenti di competenza;
- c) elabora e formula proposte all'Amministrazione Comunale tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo, assumendo come criterio quello dell'ottica di genere, sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, strumenti urbanistici, nonché su ogni atto amministrativo di interesse per le finalità della Commissione;
- d) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere;
- e) adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione comunale;
- f) attiva azioni ed iniziative estese anche all'ambito territoriale di prossimità, interagendo con altri Organismi pubblici e del terzo Settore che perseguono identiche finalità istitutive;
- g) attiva azioni ed iniziative di "toponomastica al femminile" volte a proporre

all'Amministrazione Comunale l'intitolazione di strade, piazze, giardini e spazi urbani in senso lato, dedicati a donne;

- h) individua programmi e azioni riguardanti il tema dell'educazione all'affettività;
- i) riceve informazioni dai competenti uffici dei provvedimenti assunti da Giunta e Consiglio

In relazione a quanto previsto al superiore punto 1, lett.c), entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle proposte, l'A.C. si dovrà esprimere sulle stesse, salvo motivate urgenze che comportano la riduzione a 30 (trenta) giorni della risposta.

2. La Commissione predispone:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente le iniziative previste e lo presenta alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio entro il 10 ottobre per il suo inserimento nel Bilancio di Previsione e la programmazione dell'Ente da parte dei settori competenti;
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Sindaca/al Sindaco e al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 6 - Composizione**

1. La Commissione è costituita da cittadine e cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali:

- a) n.3 Componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- b) n. 3 Componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché espressione delle Associazioni sindacali artigiani, commercianti ed agricolture;
- c) n.3 Componenti designati dalle Associazioni facenti regolarmente parte della Consulta Comunale delle Associazioni;
- d) n.3 Componenti rappresentanti i movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro in sede locale;
- e) n.3 donne straniere designate da comunità insediate e rappresentanti di minoranze etniche, linguistiche e religiose
- f) n.3 Rappresentanti degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, che ricoprano già la carica di rappresentanti di Istituto;
- g) n.3 Rappresentanti degli studenti del Polo Universitario di Trapani;
- h) n.3 rappresentanti designati da Associazioni, anche di promozione sociale, operanti in sede locale nel campo di genere, per la parità dei diritti e contro ogni forma di discriminazione compresa quella sessuale
- i) n.3 Rappresentanti designati dal Patto dei Sindaci per la Cultura Trapanese;
- j) n.1 Rappresentante designato da ciascuna delle Consulte dei quartieri, rioni e frazioni insediate;
- k) n.3 Rappresentanti designati dai Dirigenti degli istituti scolastici Inferiori e Superiori;
- l) n.3 Rappresentanti designati dai Centri Antiviolenza riconosciuti e presenti nel Comune di Trapani.

Sono componenti di diritto: la Sindaca/il Sindaco, l'Assessora/l'Assessore alle Pari Opportunità.

2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica consigliere comunale, si prescinde dal requisito dell'età per i rappresentanti indicati al punto 1 lett.f) ;

b) avere la residenza o la sede di lavoro e svolgere attività nel Comune di Trapani;

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale che sarà appositamente incaricato e/o in sua assenza dal più giovane componente presente.

4. Alle sedute della Commissione potrà essere presente il Sindaco e l'Assessore alle Pari Opportunità o rispettivi delegati.

5. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

a) dirama gli avvisi di convocazione su richiesta della/del Presidente;

b) assiste alle riunioni e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli assieme alla/al Presidente e al membro anziano;

c) esercita ogni altra funzione di natura esecutiva

6. Qualora decorsi giorni trenta (30) dall'invito alle designazioni i soggetti di cui al superiore comma 1 non provvedano all'indicazione dei componenti loro spettanti, il Sindaco procederà, salvaguardando i criteri di composizione di cui al presente regolamento, alle relative nomine e all'insediamento della Commissione

#### **Art. 7 - Nomina dei membri della Commissione**

1. La Sindaca/Il Sindaco, acquisite le segnalazioni di cui al precedente articolo, nomina, ai sensi di legge, i membri della Commissione, riconoscendo, contestualmente la costituzione della Commissione.

2. Compete parimenti alla Sindaca/al Sindaco, seguendo i criteri esposti nel precedente articolo, la sostituzione dei membri della Commissione che si siano dimessi o che comunque siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

3. I membri nominati in sostituzione di altri durano in carica fino alla naturale scadenza del mandato della Commissione.

#### **Art. 8 - Presidente e Vice Presidente della Commissione**

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomini e donne, le politiche di genere e i diritti civili nella sua prima seduta utile, che deve essere convocata dalla Sindaca/dal Sindaco, elegge nel suo seno la/il Presidente ed la/il Vice Presidente, a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il candidato/a più giovane;

2. Non possono essere eletti Presidente e Vice Presidente della Commissione quanti ricoprono ruoli istituzionali, politici e sindacali;

3. La/il Presidente rappresenta la Commissione, ne dispone la convocazione ne dirige i lavori assicurando la regolarità della discussione e compie tutti gli atti progressivi per assicurarne la funzionalità e l'operatività.

4. La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento;

5. Per la disciplina della convocazione, delle adunanze, della discussione, delle votazioni e della verbalizzazione delle sedute della Commissione si fa riferimento, in via analogica, alle norme regolamentari che disciplinano le sedute del Consiglio Comunale, alle quali viene fatto inoltre riferimento per la disciplina delle funzioni ulteriori della/del Presidente e della/del Vice Presidente per ogni altro aspetto funzionale non espressamente previsti dal presente articolo.

#### **Art. 9 - Durata della Commissione**

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomini e donne, le politiche di genere e i diritti civili viene di norma costituita entro 30 giorni dall'elezione del Sindaco e resta in carica per l'intera durata del mandato della Sindaca/del Sindaco.
2. I membri cessati dalla carica sono comunque rieleggibili.

#### **Art.10 - Sede della Commissione**

1. Le sedute della Commissione avranno svolgimento in locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. E' consentito alla Commissione di indire riunioni presso locali diversi per motivi particolari su disposizione della/del Presidente.

#### **Art.11 - Sedute della Commissione**

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta la/il Presidente ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno con cadenza bimestrale.
2. I membri della Commissione che si assentino senza giustificato motivo per tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti dalla stessa commissione a maggioranza dei presenti e previa notifica della proposta al membro interessato con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta in cui sarà discussa la decadenza.
3. Al membro interessato è data la facoltà di giustificare i motivi dell'assenza entro il termine di cui al precedente comma.
4. Le giustificazioni eventualmente prodotte saranno esaminate dalla Commissione e, se ritenute fondate, daranno luogo al ritiro della proposta di decadenza.

#### **Art. 12 - Richieste di pareri**

1. Qualora alla Commissione vengono richiesti, ai sensi del precedente art.5 pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco la Commissione stessa dovrà esprimersi perentoriamente entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I pareri debitamente formalizzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dovranno essere rimessi agli organi richiedenti a cura del segretario della Commissione.

#### **ART. 13 - Verbale delle sedute**

- 1) In occasione di ogni seduta sarà steso dal segretario apposito verbale nel cui contesto dovranno essere riportati:
  - il contenuto delle proposte poste in discussione;
  - i punti salienti della discussione distinti per oggetto
  - gli interventi dei componenti che abbiano formulato richiesta di integrale trascrizione nel verbale degli interventi stessi;
  - le modalità e l'esito della votazione;
  - le generalità dei componenti la Commissione che si siano eventualmente astenuti dal voto o che abbiano espresso voto contrario;
- 2) Qualora la seduta della Commissione abbia contenuto meramente discorsivo il verbale conterrà i punti salienti e l'esito del dibattito.

#### **Art. 14 - Trasmissione di atti ai componenti di Organi ed Enti**

1. L'esito delle riunioni, degli incontri e delle iniziative previste dai precedenti articolo 3 e 5 dovrà essere comunicato ai competenti organi ed uffici del Comune e, se del caso, di altri enti interessati alle questioni trattate.
2. La rimessione dei relativi atti sarà disposta dal la/il Presidente della Commissione e sarà eseguita dal segretario della Commissione.

#### **Art.15 - Relazione finale**

1. Alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo la Commissione dovrà rassegnare al Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottoporrà la relazione di cui al precedente comma al Consiglio stesso entro 30 giorni dal ricevimento.
3. Il Consiglio, sulla base della relazione, potrà adottare atti d'indirizzo concernenti la condizione femminile e di genere in una delle successive sedute previa formulazione, con il supporto dell'ufficio di Presidenza, di specifica proposta di deliberazione.

#### **Art. 16 - Disposizioni finanziarie e di pubblicità e trasparenza**

1. Nel bilancio di previsione dovrà essere fissata una quota destinata ai programmi della Commissione, come concertati con l'Amministrazione.
2. Nel sito del Comune verrà prevista apposita sezione per informare sulle attività della Commissione oltre ad apposito Forum per scambi di opinioni e dibattito su specifiche tematiche

### **CAPO II** NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Art.17 - Rinvio**



1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia

#### **Art.18 - Modifiche del Regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento con e/o le eventuali integrazioni competono al Consiglio Comunale.
2. La Commissione per le pari opportunità fra uomini e donne, le politiche di genere e i diritti civili può formulare proposte di modifica e di integrazioni delle norme regolamentari con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati alla Commissione stessa.

#### **Art.19 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.10 delle vigenti disposizioni sulla legge in generale.
2. Il Regolamento stesso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti del Comune:
3. Il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26 Febbraio 2001 è abrogato.

#### **Art.20 - Disposizioni finali**

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione pari opportunità fra uomini e donne, le politiche di genere e i diritti civili viene avviata entro 40 (quaranta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e la Commissione per le pari opportunità sarà costituita entro 60 (sessanta) giorni e durerà in carica per l'intera durata del mandato della Sindaca/del Sindaco
2. I necessari adempimenti preliminari saranno espletati nell'ambito del settore I -Attuazione Programma di Governo "Servizi di Supporto Sindaco/a e Giunta".